Cadore



I Vicari del Cadore

Ronzon

I VICARII DEL CADORE

STUDIO

DEL PROF. A. RONZON

I. Cenno Storico.

La storia dei Vicarî del Cadore importerebbe, se ben si riguarda, la storia degli ordinamenti civili della contrada e la storia del Consiglio della Comunità cadorina. Ma, per ora, mi restringerò a quello che più strettamente si riferisce ai Vicarî, dei quali non si è parlato espressamente da alcuno. Questo mio scrittarello sarà dunque un primo tentativo e potrà divenire eccitamento a lavoro di maggior lena.

Nell'altro mio scritto: *I Podestà e i Capitani del Cadore* (*Alm. Cad.* del 1875), ho notato che invano si andrebbe ricercando ne' tempi anteriori ai Caminesi un nome di capo civile della contrada, con indicazioni precise del suo ufficio e delle sue attribuzioni. Sotto i Caminesi compariscono i podestà rappresentanti il potere civile, e coi podestà Caminesi incomincia a comparire non sempre, a quanto pare, non ordinariamente, ma straordinariamente, come a dire un assessore, un consultore di esso podestà col nome di *vicario*, nominato, per quanto sembra, dal conte, perchè assistesse all'occorrenza i suoi delegati.

Il 13 Novembre del 1313 il podestà Giovanni, e il 15 Gennaio 1314 il podestà Odorico da Vigo agiscono e giudicano *de consilio Ardengi de Ardengis* (o *Udirigi de Udirigis*) *militis, socii et* **vicarii** *domini Guecellonis in Cadubrio*. Il 15 Marzo 1326 il podestà, forse ancora Guecello da Pozzale, od oramai Bernardino da Camino, decide una questione di prese su quel di Lorenzago, dietro il consiglio riportato in iscritto di *Regemperto de Brayda*, giudice e **vicario** *generale* di Rizzardo da Camino. Il po-

destà Bernardino da Camino giudica poi una lite di pretesi pagamenti fra due ampezzani, *audito consilio sapientis viri, domini Meliorini de Arponibus, judicis de Tarvisio et* **vicarii** *praelibati domini Rizzardi de Camino.*

Il 18 Febbraio 1336, cioè nel tempo della quasi trasformazione del Cadore da feudo de' Caminesi in comunità autonoma, un certo *Bertolino de' Cantelli* di Parma era in Cadore **vicarius** *pro domina Viride de Camino et domino Lombardo de Coregia;* cioè per la vedova dell'ultimo Rizzardo e per il suo tutore da Coregia, messole a lato da suo zio, Cangrande della Scala.

Come si vede, dai documenti e dai nomi citati fin qua, siamo ben lungi dall'aver ottenuto una meno che incompleta serie di *vicarî* sotto i Caminesi; prima perchè vi possono esser stati benissimo molti altri vicarî, che noi non conosciamo; e poi per la ragione anche più chiara, che non pare se ne debba e se ne possa ammettere una serie continua.

Non è da tacere che in un documento dell'8 Ottobre 1235, in cui Tiziano da Resinego cede i suoi beni in Cadore e fuori ad Aimone Brizolino da Resinego per il proprio mantenimento a vita, si legge: *coram Bertolasio, Cadubrii potestate, et eius verbo et cum verbo et consensu Ottonis de Raxinico* **pro....** E in un altro documento del 1267 si trova un *Azone* d'Ampezzo, **pptor** del podestà Ottardino. Ora, quale interpretazione si può legittimamente dare a quel **pro....** e a quel **pptor** della pergamena? Mons. Giovanni De Donà, alla cui cortese erudizione devo la notizia de' due citati documenti, interpreterebbe *propraetor;* il prof. Francesco Pellegrini, mio dotto maestro, che ha letto il mio ms., e dal quale, come dal non meno dotto mons. De Donà, io m'onoro d'imparare, non accetterebbe tale interpretazione. E a me, se pure posso mettere l'opinione mia, tra l'opinione diversa dei due uomini egregi, sarebbe lecito leggere *procurator* o *propugnator*, un qualche cosa insomma che significhi amministratore o difensore o arbitro o consultore nella questione, in cui si era invocata l'autorità dei podestà Bertolasio e Ottardino? Del resto, se il Du-Cange, nel suo *Glossario della bassa latinità*, dice che, tra gli altri significati, *Praetor idem est ac Potestas*, non avrei difficoltà ad accettare il *propraetor* nel senso di vicepodestà. Checchè sia, non si può certamente confondere il nome di *propretore* o *procuratore* con quello di *vicario;* e Ottone da Resinego e Azone d'Ampezzo, i due soli propretori o procuratori che ho potuto citare, sono, par-

mi, ben diversi da Ardengo de Ardengi, Regemperto de Brayda, Megliorino degli Arponi e Bertolino de' Cantelli, chiamati propriamente *vicarì;* perchè i due *propretori* o *procuratori* sono evidentemente cadorini e i vicarì sono tutti forestieri; dai documenti, ove si trovano i nomi dei due primi, non appare che abbiano avuto quell'incarico dal conte, mentre i secondi sono in ufficio di mandato del conte. Ciò mi confermerebbe nell'opinione che Ottone e Azone fossero semplicemente due arbitri, due intelligenti, invitati a dare il loro parere in questione, dai podestà Bertolasio e Ottardino; il che sembra tanto più vero, se si considera che Ottone e Azone erano notai, intelligenti adunque di legge e de' quali i podestà, probabilmente ignoranti di legge, opportunemente si potevano servire. Invece appaiono certamente nominati dal conte i vicarì fin qui ricordati. Del resto, non dico i *propretori* o *procuratori*, ma i *vicarì* non hanno ancor nulla di cadorino nel senso di capi civili della contrada; ma sono semplicemente o consultori del podestà, o vicarì generali, o semplicemente vicarì del lontano signore, che ne li nominava, forse non sempre per il lontano Cadore, ma anche per il resto de' suoi dominî; tanto più che sembra fossero talvolta uomini di maggior nome che il podestà. Questi vicarì erano adunque tutt'altro che residenti in Cadore, anzi spesso assenti e chiamati o mandati in assistenza del podestà, probabilmente in qualche questione importante o difficile. Erano insomma officiali straordinarî.

Il primo che comparisce semplicemente *Vicarius Cadubrii* è un ser *Paolo*, il quale ai 26 Febbraio del 1337, riconosce l'inventario de' beni de' figli pupilli del q. Antonio de Vinico, e per grazia li consegna in amministrazione alla loro ava Giacomina. È assai notevole la data di questo primo *Vicarius Cadubrii*, che si conosca. Intorno a questo tempo, essendo cessata la signoria caminese, il Cadore tende a costituirsi in *comunità indipendente ed autonoma;* ed ecco quindi un *Consiglio della comunità cadorina;* ed ecco perciò un *Vicario del Cadore*, rappresentante il potere civile, e capo civile del governo della contrada. Finchè durò il sistema feudale non era possibile un vicario cadorino; abolito quello, dovea naturalmente e necessariamente essere sostituito da leggi patrie; e queste leggi, le patrie, doveano avere e chi le formasse e chi le applicasse, o, se ricevute dal signore direttamente, chi le interpretasse. A tale proposito io oso credere che per rimontare alle origini d'uno Statuto cadorino, quale che si fosse, bisogna

giungere fin qua, fino cioè alla caduta della signoria caminese in Cadore.

Del vicario cadorino durante il decennio (1337-47), in cui il Cadore fu in potere prima de' duchi di Carintia, poi di Lodovico di Baviera, rappresentato dai capitani Engelmaro e Prandèllo, non si sa dir nulla di preciso. Solamente è da osservare che appunto in questo frattempo scompare il podestà cadorino e compare il capitano, o, a dir meglio, compare il capitano coll'intera rappresentanza della signoria, cioè colla giurisdizione militare e civile in pari tempo, è insomma capitano e podestà insieme; come capitano guarda il castello e il paese, come podestà amministra la giustizia. Tale troviamo appunto Prandello da Marano circa il 1342 e il 1345. Quindi, oltre del nome nuovo e militare di *capitaneus*, si trova in breve nella stessa persona anche quello vecchio e civile di *potestas*. Continuando poi il bisogno d'un giurisperito per l'amministrazione della giustizia, secondo le formule del diritto e del foro, ecco assunto di nuovo un giurisperito in assistenza al capitano, per la preparazione e per la spedizione delle cose civili; e poichè non gli stava bene il titolo della signorile rappresentanza, eccogli dato il vecchio nome di *vicario*, soppresso quello di *podestà*. Questa è una assennata conghiettura espressami in iscritto da mons. De Donà, amoroso raccoglitore e valente interprete delle pergamene e delle carte scritte cadorine.

Quinci innanzi adunque noi troveremo sempre insieme un capitano e un vicario.

Il capitano Pranger o Prancher o Prandello ebbe a vicario *Guglielmo Giovanbello* o *Zambello* di Serravalle, il quale assistette, insieme col capitano e cogli officiali di quasi tutti i Centenari cadorini, all'atto 1° Marzo 1345, con cui Ainardo da Vigo istituiva la dote alla chiesetta di S. Orsola.

Sotto i Patriarchi era obbligo del capitano di eleggersi *unum bonum vicarium jurisperitum*, per rendere ragione a tutti in guisa che tutti fossero eguali davanti alla legge: *ut omnes rationi existant aequales;* e ciò in forza de' patti convenuti il 31 Maggio 1347 tra i cadorini e il patriarca Bertrando, che venne a prender possesso della contrada, ritolta ad Engelmaro ed ai Bavari. A questo tempo la Comunità cadorina deve aver formate per sè nuove leggi e forse un nuovo Statuto, avendo il patriarca Bertrando promesso di tenere come annullati sì i vecchi statuti, come

gli ordinamenti tutti di Engelmaro. La presenza d'un vicario jurisperito si rende adunque sempre più chiara e necessaria.

Quali fossero poi i vicari di ciascun capitano sotto i patriarchi, non m'è dato avere notizia completa. Solo appare, da carta della chiesa di Candide e dal Laudo di Tai che, tra gli anni 1347-50 ed anche prima, sia stato vicario pel patriarca Bertrando, sotto il capitano Ettore Savorgnano, un tal Pietro da Vissago di Serravalle; e poi forse fino il 1368, il vicentino Rinaldo della Porta, il quale nel Settembre del 1350 in qualità di vicario ed *ex auctoritate Consilii Cadubrii*, giudica una causa fra Lorenzago ed Oltrepiave per la manutenzione della strada del Mauria. Sotto il patriarca Marquardo fu vicario del capitano Bertoldo De Honech, un certo *Morando di Serravalle* (1368). Non è improbabile che vi abbia fatto le veci per qualche tempo anche il pievano di Pieve, *Tomaso di Salvadaio*, che in un documento del 10 Giugno 1370 è detto *vicecapitano e vicegerente* del capitano Bertoldo de Honech. Nel 1373 poi, e forse anche prima, e probabilmente fino al 1381, cioè fino alla morte del patriarca Marquardo, si trova essere stato *vicario* del Cadore lo stesso capitano *Lodovico Biscoffi* da Sacile. Sotto il capitanato de' fratelli Colloredo (1381-1382) è vicario un certo *Leone da Treviso;* e sotto il capitano Tomaso da Spilimbergo, è vicario *Martino da Prata* (1387), quel desso che fu poi vicario del capitano Erdibordo di Draco, col quale, il 18 Giugno del 1389, interviene in una vertenza fra il comune di Selva e di Pescul, e i consorzi di Mondeval e Festornigo per pascoli; è vicario ancora nel 1393 sotto il capitano Tomaso da Spilimbergo, col quale il 27 Maggio 1394 interviene ad una seduta del Consiglio generale di Cadore. In un documento del 1401, carte di Padola, trovasi vicevicario del Cadore *Nicolò de Romagno;* e può aver fatto le veci di *Giorgio da Maniago*, che appare già *Vicarius Cadubrii* in un documento del 10 Luglio 1398, e ch'era poi certamente vicario del capitano Tristano Savorgnano nel Settembre del 1409. Dopo di questo vicario non mi è dato conoscer altri sotto i capitani de' patriarchi; solo so dal Ciani (p. II, pag. 79), che quando il Cadore passò dai patriarchi nel dominio de' veneti, c'era vicario Giovanni Vendramelli.

Nè è a credere che fin qui non vi esistessero leggi e norme scritte, le quali determinassero precisamente le attribuzioni sì del capitano che del vicario; esse doveano essere ed erano certa-

mente. Al capo X delle *Provisioni et Riforme* del Comun di Cadore, fatto nel 1406 sotto il patriarca Panciera, era stato deliberato che se nascesse questione avanti il vicario tra le Comunità o Regole per confini e pascoli, o per turbato possesso, il vicario con quattro uomini, due per ciascuna parte contendente, dovesse portarsi sul luogo e giudicare d'accordo con loro.

Quando poi il Cadore nel 1420 si diede spontaneamente alla Repubblica di Venezia, l'ufficio di Vicario e le attribuzioni del Consiglio di Cadore, dovevano avere, ed ebbero certamente, una radicale riforma; e furono stabilite delle norme precise e minute per ogni cosa che riguardasse il governo della contrada. I Cadorini, come già avevano chiesto al patriarca Bertrando nel 1347, così nel 1420, a mezzo degli ambasciatori che andavano a Venezia, ad offrire la spontanea dedizione, chiesero tra le altre al doge Tomaso Mocenigo « un buono et sufficiente et degno capitano et governatore, il quale abbia uno buono et sufficiente vicario, qual sia dottor di legge », e renda giustizia sì nel civile che nel criminale in conformità agli antichi statuti e secondo il giure comune, ove gli statuti non provvedevano, e finalmente che dalle sentenze del Vicario potessero appellarsi al Luogotenente della Patria del Friuli. Il doge concesse facilmente tutto, anzi di più di quello che chiedevano; perchè concesse che, tanto il capitano quanto il vicario fossero eletti e nominati dal Consiglio di Cadore, purchè tra i giurisperiti della terra veneta ed accetti al Senato.

La nomina del capitano fu poi tolta al Consiglio del Cadore, ma gli fu lasciata sempre quella del vicario.

L'ufficio di Vicario è quindi, specialmente d'ora innanzi, importantissimo in Cadore. Il Vicario è la prima persona della contrada, è il rappresentante e l'interprete della legge. L'autorità però del Vicario non era illimitata, chè anzi lui pure era astretto da tante norme e leggi, che non poteva impunemente trascorrere ad abusi.

Da uno scritto inedito e anonimo, pubblicato in occasione delle nozze Coletti-Adimari Moretti, sulla *Forma del Governo in Cadore*, mi piace levare le considerazioni presenti riguardanti il Vicario:

« Il Vicario parerebbe non haver Superiore, massime dentro delli due anni, non dicendo la legge ch'egli sii *ad interim* amovibile; ma pur anch'egli, se ha cose di proprio interesse, si elegge Vice-Vicario; delle cose attinenti all'ufficio suo ha superiore il

Sindicato, che si fa in fine del suo reggimento; non ha la legge disposto dell'amovibilità, perchè ponendolo il Consiglio per elettione, suppone di saper eleger un soggetto rettissimo e sapiente, e facendolo venir forastiero, alieno da parentelle o altri interessi, con mandar anco a pregarlo, non è parso cosa honesta di porli clausola di amovibilità dentro di due anni, sendo freno bastante il sindicato a tenirlo in sesto; il qual sindicato è de' giudici, ch'egli non può saper chi siano, se non pochi giorni avanti del finire, nè potendo saper qual cittadino habbi a censurarlo e giudicarli l'honor e la vita, non così facilmente si può indur nell'animo a deviar da una retta giustizia o a praticar iniquità ad alcuno; oltre che, se bene non si parli di amovibilità, se la Podestà è del Consiglio con pienezza di giurisdittione, chè in ogni caso crea Vice Vicario, egli per il suo interesse resta come privato et è giudicato in *civilibus* dal Vice Vicario, et in *criminalibus* dall'istesso Vice Vicario insieme colli Consoli ».

Egli aveva al suo fianco quattro *Consoli*, scelti ogni anno il 7 di Gennaio in seno al Consiglio, e questi dovevano coadiuvarlo nelle sentenze e nei giudizî; nessuna sentenza era valida se non portava la firma almeno di due. Se nascevano degli abusi da parte del Vicario, il Consiglio era pronto a richiamarlo alla pronta osservanza degli Statuti, come fece nel 1427. — Dapprincipio il Vicario durava un anno nell'ufficio, così essendo stabilito dalla legge; ma questa legge non fu guari osservata; e molti Vicarî durarono due anni e più. Questo abuso provocò un decreto del Senato Veneto, che con lettere del 5 Settembre 1458, considerando esser stato stabilito che i Vicarî, i giudici, i connestabili, i cancellieri e soci de' Rettori, non possano fermarsi nel medesimo regime oltre i due anni, e considerando che il Vicario di Cadore *completo termino sui officii, iterum refirmatur per modum quod aliqui Vicarii steterunt per annos sex et octo, quod non est honestum nec benefactum*, resti stabilito che i Vicarî, i quali saranno scelti a cominciare dalla nomina del primo capitano, debbano rimanere in ufficio tanto quanto dura il capitano, cioè per due anni. Nel medesimo decreto fu stabilito che, poichè il capitano e i consoli non potevano giudicare senza la presenza del Vicario, così questo non potesse allontanarsi dal distretto del capitanato di Cadore senza licenza del capitano, sotto pena di perdere il salario; e che il capitano non avesse a dare detta licenza se non *diebus feriatis et tempore vacationum* e per quindici giorni al più, sotto pena di

duecento ducati al capitano (1). Con ciò adunque si posè rimedio a due abusi: a quello del monopolio della carica, e a quello della trascuranza di essa per assenza.

Ma, se importante era l'officio di Vicario, e ne' primi tempi anche ambito, non è a credere che rimanesse tale nel decorso del tempo: chè anzi in breve avvenne che per la tenuità del salario nessuno accettàsse di essere Vicario; o accettasse assai a malincuore. Nel 1473 quanti venivano invitati tanti rifiutavano. Difatti non era da invidiare un posto, ove si guadagnavano soli 39 ducati. A questi, pagati dal doge sulla cassa della Repubblica, il Consiglio del Cadore aggiunse per qualche anno del proprio altre lire 150; ma attesa l'estrema povertà del paese non potè continuare. Ecco il motivo principale per cui nessuno voleva accettare di essere Vicario del Cadore. In vista di ciò il Consiglio pensò di ricorrere a Venezia, e incaricò Agostino Palatini di presentarsi al doge Andrea Vendramin e di esporre a lui ogni cosa. E fu allora che il Senato, in data 4 Ottobre del 1476, decretò:

È necessario al tutto che per satisfatione dela justitia et contentamento de' fedeli et subditi nostri de Cadore chel sia de lì un sufficiente doctor per Vicario de quel nostro Rector: Nè sia possibile haverlo, se non li si provede de conveniente salario, come scrive et commemora quel nostro Rector; Non possando per niente stare et mantegner la soa fameia con ducati 39 al anno che li resta; — E però l'andarà parte che per autorità de questo Conseio al dicto vicario et successori sia deputato per suo salario ad esser pagado dale condanaxon de quel luogo libre 900 de' pizoli con la condition de la parte.

De parte	94
De non	14
Non sinceri	13

Il Ciani, che certo non conosceva questo documento, dice che l'aumento dello stipendio fu fatto « a condizione che il Consiglio scegliesse a quell'ufficio chi *fosse prestante* (sic) nelle leggi, ed esercitasse il vicariato con libertà e con giustizia, e fosse cura del capitano il pagarlo » (2). Aggiunge di più che il Consiglio, sollecitato dal popolo, per esprimere la gratitudine al Principe lo regalò di dieci camozzi (11 Gennaio 1477).

Ma la cosa non finisce qui, perchè settantatre anni più tardi torna in campo la questione della dificoltà di trovare un buon Vicario, attesa la tenuità dello stipendio. Il Consiglio di Cadore

(1) Vedi i Decreti del Maggior Consiglio, *Ursa*, a. 1450.

(2) P. II, *Storia del Popolo Cadorino*.

mandò di nuovo ambasciadori al principe per ottenere nuovi provvedimenti; ed ecco ciò che il Senato, in data 13 Novembre del 1549, scrisse:

CAPITANEO CADUBRII ET SUCCESSORIBUS.

Comparsi alla presentia nostra li prudenti Vecello Vecellio, Leonardo Nardeo, nontii di quella fedelissima comunità nostra, n' hanno esposto la difficoltà grande che ha detta Comunità in condurre per suo vicario persona che sia dotta et sufficiente nell'amministratione delle cause civili et criminali; la quale non da altro procede che dal tenue salario, che gli è costituito de lire 400 de piccoli all'anno, supplicandone però di alcuna opportuna provvisione. Noi veramente sempre tenemmo per carissima essa comunità per la fede et deuotione sua uerso di noi, considerato quanto importi hauere nella administratione della giustitia persone che sieno dotte et intelligenti, vista la dispositione nostra e de li nostri precessori in tal materia, siamo stati contenti de aggiongere al' salario del vicario sopradetto altre lire 200 siche in tutto sieno lire 600 de piccoli all'anno da essergli pagato delli stessi denari che si pagavano le 400 lire soprascritte, cioè ogni mese la rata portione secondo il consueto, commettendovi col senato nostro che così dobbiate osservare ed eseguire acciò ch'essa fedelissima comunità nostra possa condurre persona de quella esperientia et valore che richiede un cargo tale.

Questo documento, come il lettore può vedere da sè, parrebbe in contraddizione col sopra citato. Se il salario del Vicario fu infatti portato a lire 900 de' piccoli nel 1476, non si capisce come nel 1549 da lire 400 sia portato a 600. Si deve adunque supporre nel lungo intervallo altra modificazione dello stipendio.

Alla scarsezza del salario è da aggiungersi come causa principale per cui pochi e difficilmente ambivano il posto di Vicario del Cadore, la difficoltà d'andar d'accordo col capitano.

I Vicari del Cadore si trovavano di frequente in contesa coi capitani i quali, contro le prescrizioni dello Statuto, volevano ingerirsi nelle attribuzioni del Vicario. Il Consiglio era costretto a fare di quando in quando delle rimostranze presso il governo della Repubblica. Già nel 1540 e 1556 aveva esso fatto provvedimenti in proposito; ma nel 1559, il 5 Agosto, dopo che furono uditi in contradditorio giudizio da una parte i commessi e il Cancelliere del capitano e dall'altra Vecello Vecellio e Giovanni Alessandrini, nunzi della Comunità, cogli ufficiali dei dieci comuni o de' centenari del territorio cadorino, il doge d'accordo col Senato scrisse al capitano del Cadore, Marco Giorgio Valier, commettendo a lui e ai suoi successori di non dover « in modo alcuno impedire, ma lassar che il Vicario et consoli habbino loro da giudicare » ; ordi-

nando inoltre che ogniqualvolta fosse a lui mandata alcuna lettera da Venezia da un ministro della Repubblica, lasciasse al Vicario e ai consoli l'esecuzione secondo il consueto, e che mandasse alla Cancelleria della Comunità tutte le scritture pubbliche che si trovavano in mano del suo Cancelliere, contro del quale, e per i denari tolti e per abuso d'ufficio, ordinava agli Avogadori fiscali di istituire il processo.

A questa lettera il Doge ne aggiungeva un'altra, il 16 Settembre del medesimo anno, colla quale ordinava al capitano di rifondere il vicario di tutto ciò che gli era dovuto delle sentenze, arbitrariamente fatte; a tale scopo era stato stabilito che i 50 ducati, spediti dal capitano alla cassa del Consiglio dei X, fossero rimandati per darli al Vicario, « essendo honesto che, auendo finito il suo tempo, possa satisfatto andarsene, et il nouo dar principio ad esercitar l'ufficio suo ».

Ma se tanta era la cura, sì del Consiglio che della Repubblica, nel difendere dinanzi al Capitano i diritti e le attribuzioni del Vicario, non era minore nell'invigilare a che il Vicario giudicasse sempre in conformità degli Statuti, e non abusasse per nessun modo dell'autorità sua. Nel 1423 il Consiglio aveva saviamente deliberato che il Vicario non potesse procedere contro coloro, che avessero commesso qualche delitto al tempo de' Patriarchi; e nella seduta del 18 Febbraio 1441 aveva conferito soltanto al Vicario e ai Consoli l'autorità di punire coloro che facessero ingiuria agli eccellentissimi capitani. Per controllare poi la condotta del Vicario, de' Consoli e degli Ufficiali del Cadore, lo Statuto stabiliva (libro I, cap. IX) che l'ultimo dì del loro reggimento dovesse esser eletto un uomo dabbene per ciascun centenaro, e gli eletti dovessero proclamare per il paese che, se alcuno aveva qualche querela da muovere al Vicario, ai Consoli o agli Ufficiali, si presentasse entro cinque giorni in Pieve davanti ai Sindaci. Questi esaminavano le querele e, se le trovavano giuste, condannavano per legge gli accusati, se no condannavano gli accusatori. Il sindacato non poteva durare più di cinque giorni, e, se qualche sindaco voleva prolungarlo, veniva multato di dieci lire de' piccoli. Tutto questo era ripetuto e confermato anche nelle *Provvisioni e Corretioni posteriori* dello Statuto, cap. III. Questi sindaci erano detti *sindacanti* dall'ufficio loro; e prima di assumerlo erano obbligati a giuramento. Fu nella seduta del 10 Gennaio 1473 che si deliberò di eleggere un sindaco per centenaro, a sin-

dacare la condotta del Vicario. Cinque anni più tardi, nel 1478, si stabilì che il sindacato de' Vicari dovesse farsi, non più nel termine del reggimento soltanto, ma ogni anno. A questo il Consiglio fu provocato dal vicario Francesco Vergiolense o Verzellese di Padova, il quale, dopo d'aver giurato il 16 Maggio di quell'anno davanti al Consiglio che osserverebbe lo Statuto, lo violò poi apertamente, andando per la contrada a istituir processi, a riscuotere mercedi, pretendendo anche la mercede nelle questioni sommarie. Il Consiglio gli presentò a mezzo del Capitano, contenute in tre capitoli, le sue proteste, richiamandolo al dovere e alla legge; ma il Verzellese se ne rise, e allora il Consiglio di Cadore deliberò di mandare ambasciatori ai Sindaci della Repubblica, e invitarli a visitare la contrada per esporre loro quale fosse la condotta del Vicario. Il Vicario intanto lanciò due sentenze contro gli ordini cadorini, pretendendo che Giovanni Piloni, cancellier prefettizio, le pubblicasse. Oliviero Genova, uno de' Sindaci, venuto a conoscenza di questo, si appellò ai Sindaci ducali, i quali, festeggiati dal popolo, erano giunti a Pieve il 26 Luglio 1478. Erano dessi Vittore Marcello, Giovanni Alberto Venier e Girolamo Gritti; da parte della Comunità, ad esporre le querele contro il Verzellese, erano stati eletti Agostino Palatini, Conte Vecellio, Tomaso Costantini e Oliviero Genova, i quali in piena assemblea provarono davanti ai Sindaci ducali gli arbitri e gli abusi del Vicario, in modo che fu stabilito dovesse il Verzellese essere sindacato secondo il consueto. Ma quest'ultimo erasi intanto riparato in Monselice, donde richiamato dal capitano del Cadore, per incarico del Consiglio, non volle ubbidire. Allora si prese a esaminare il suo reggimento, come se fosse presente, e il 20 Dicembre 1478 fu sentenziato a sfavore di lui. Egli si appellò al doge, ma questi confermò la sentenza, obbligandolo al risarcimento di tutte le sue estorsioni. Il Ciani, dal quale prendo questa notizia, afferma che tale controversia durò ancora tutto il 1479, ma che non si sa poi come andò a finire (1).

Nel libro I, cap. II dello Statuto, si legge il modo e la forma d'eleggere il Vicario di Cadore:

« Quando sarà necessario elegger Vicario nella terra di Cadore, all'hora per sei mesi o almeno per quattro prima che finisca l'officio il Vicario precedente, si congreghi il Consiglio maggiore

(1) P. II, loc. cit., p. 71-74

di Cadore nel quale almeno debbano intervenire tre quarti de' Consiglieri, et in detto Consiglio il Vicario, che sarà a quel tempo, proponga ch' è tempo di far Vicario in luogo suo e che però debbano fare elettione; e all' hora l' elettione si farà per scrutinio a questo modo, cioè che il Cancelliere del Comune, che si troverà a quel tempo, interroghi segretamente il sig. Conte o Capitano se vuole nominare alcun dottor di legge, ovvero licentiato in *Jure*, et s'egli nominerà alcuno, all' hora il detto Cancelliere scriva il nome di quello sarà nominato, talmente segreto che nessuno possi intendere che sia stato nominato. Interroghi il sig. Vicario e successivamente a uno a uno ciascun da sua posta tutti quelli che sono in detto Consiglio, e ciascheduno che sarà nominato sia scritto, e poi tutti li nominati sieno letti e pubblicati in detto Consiglio et ad uno per uno siano ballottati; e quelli delli detti capi nominato che riscuoterà più ballotte, passando la metà delli Consiglieri, si intenda esser Vicario; con questo però, ch' egli sia delle Terre suddite all' illustrissimo dominio nostro di Venetia; l' officio del quale debba durar per doi anni continui non più. Fatta a questo modo l' elettione si elegga uno del consiglio, qual vadi da parte di detto Consiglio e della Comunità al detto Eletto, e gli domandi se vuole accettar detto oficio; e, se per sorte non lo volesse accettare, all' hora di nuovo si congreghi detto Consiglio, et si facci nuova elettione nel modo detto di sopra, finchè alcun accetterà, e finito il suo termine debba far la contumacia d' anni quattro ».

Prima di entrare in uficio l'eletto Vicario doveva presentarsi dinanzi al Consiglio generale di Cadore, ed ivi o il Capitano o il Cancelliere della Comunità lo faceva giurare in questo modo: — « Giuro io, Vicario di Cadore, che sono e sarò fedelissimo all' Illustrissima Signoria nostra di Venetia et alla Comunità di Cadore, et a tutto mio potere sarò vigilante et sollecito al buon stato et utilità di detto Dominio Illustrissimo e di detta Comunità, e con tutte le mie forze mantenirò le loro ragioni, et amministrerò la giustitia nella Terra di Cadore egualmente a tutti quelli che mi ricercheranno, senza accettatione di persone, farò ragione e favorevole Giustitia alli Pupilli, agli Orfani, alle Vedove et alle miserabili persone, tanto Ecclesiastiche quanto Secolari. Per quanto io potrò osserverò li Statuti, e, se li Statuti mancheranno, mantenirò le consuetudini laudabili, e, mancando anch' esse, farò giustitia secondo il *jus* comune, et il simile farò che sii osservato dalli Officiali del Comune di Cadore. Procurarò a tutto mio potere che il

Contado ovvero Territorio di Cadore sia purgato dagli huomini cattivi et facinorosi, et, scoperte le scelerità, instarò insieme con li miei Consoli che siino castigati con le pene legittime. Farò custodire l'havere et pecunia del Comune di Cadore dal Massaro di Cadore, nè permetterò che sia speso se non per evidente utilità e necessità di detto Comune; et se sentirò che siano discordie alcune tra li Cittadini e Contadini di Cadore, procurerò di riconciliarli, et ogni anno visiterò una volta la Contrada di Cadore, facendo far ragione alli pupilli a mie spese, purchè mi sia pagato per interpositione dell'autorità. E generalmente farò et osserverò e farò osservare dagli Officiali di Cadore tutto quello che si aspetta alli loro officii, e farò tutte quelle cose che crederò esser bene a detto Comune e Huomini; così Dio mi aiuti ».

Da questo giuramento appaiono in esteso tutti i doveri e i poteri del Vicario; le attribuzioni poi sue e de' Consoli in affari criminali e civili si desumono dal libro I, cap. V dello Statuto: « Fermiamo che il Vicario e Consoli di Cadore habbiano, debbano e possano àvere mero e misto imperio e la potestà del *gladio* (1), la giurisdittione potestà e balia di conoscere, esaminare, sententiare e definire tutti li processi criminali e questioni, di formar inquisitione, e sopra esse inquisitioni far compir tutto quello che s'aspetta all'officio et espeditione delle cause criminali; et che il sig. Vicario senza li Consoli possa e voglia formar le accuse, le denontie et inquisitioni et conoscere et esaminare sopra esse, ma non possa sententiare ovvero tormentare alcuno senza li Consoli, o almeno doi d'essi; salvo che nelle cose criminali, che ascendano fino alla somma di lire dieci, possi conoscere da sua posta et sia tenuto senza li consoli o se farà bisogno ».

In caso che la somma, su cui giudicare, oltrepassasse le lire dieci de' piccoli, allora doveva il Vicario servirsi del consiglio d'un Savio, a meno che esso stesso non fosse dottore in legge, nel qual caso poteva da sè solo giudicare (cap. VI). Molte volte, trattandosi di pena grave, poteva il Vicario coi Consoli castigare di più di quello che stabiliva lo Statuto; e dalle sentenze sue non si poteva appellarsi altro che al Consiglio, non mai a una persona privata (V. *Provvisioni et Correttioni posteriori*, cap. XLVI e LX).

(1) La trascurata edizione italiana del 1693, Venezia, Poletti, ha *la podestà del Castello;* ma quella originale del 1545 e quella del 1803, coi tipi di F. Andreola, ambedue di Venezia e ambedue in latino, portano invece rettamente, *et gladii potestatem.*

Se avveniva che qualcuno si rivolgesse con suppliche od altro alla Serenissima in questioni civili o criminali, era certo di vedersi respinta l'istanza, perchè il giudicare in prima istanza spettava al Vicario. Su questo potrei citare molti fatti particolari, che per brevità ommetto.

Il Vicario poteva anche pronunziare sentenze di morte. Una, per esempio, ne fu pronunziata nel 1678 il dì 28 Febbraio, ed eseguita nella pubblica piazza di Pieve di Cadore, e il cadavere fu appeso la notte seguente in Valdicroce, poco sopra la pubblica strada.

Davanti al Vicario dovevano giurare tutti i Consiglieri prima di entrare in Consiglio. Ognivolta poi che si radunava il Consiglio, il Vicario doveva far leggere in iscritto davanti ad esso da qualche officiale o dal Cancelliere ciascuna proposta; e, fatto questo, il Vicario « debba levarsi et proponer semplicemente avanti a loro senza alcuna coloratione o abellimento, di modo che non si possi scoprire qual sia la sua volontà, sopra esso fatto del qual s'è proposto ». Dovea quindi domandare l'opinione del Consiglio, e allora ciascun consigliere poteva alzarsi e parlare. Finita la discussione, il Vicario metteva ai voti ciascuna proposta, e quella che aveva ottenuto almen due parti de' voti o la maggioranza, si riteneva come approvata (L. I, Trattato XI, cap. LXV). Più tardi si stabilì che il Vicario non potesse ingerirsi nelle parti prese in Consiglio, ma solo fedelmente eseguirle (*Provvisioni et Correttioni posteriori*, cap. XLIX).

Il Vicario adunque, come si vede, era bensì il Presidente di quel piccolo parlamento, o, meglio ancora, il Presidente di quel piccolo ministero, formato da lui e dai Consoli; ma egli non poteva in modo alcuno vincolare la volontà del Consiglio, il quale era libero e indipendente.

Negli anni 1412-44-45 il Consiglio di Cadore deliberò che si edificasse una Cancelleria per la Comunità. In essa doveva essere un'arca con due serrature, una delle quali doveva stare in mano del Vicario, l'altra del Massaro; nè l'uno poteva aprire senza dell'altro. In quell'arca si doveano riporre e custodire le condannazioni (cioè le multe pecuniarie), i libri e le carte della Comunità (L. I, cap. VII). Era obbligo del Vicario far registrare in un quaderno tutte le lettere, mandate da lui e dal Consiglio fuor di Cadore, come anche ciascuna lettera, che dal di fuori venisse mandata al Vicario o al Consiglio.

Nel 1471 era stato stabilito dal Consiglio, che il Vicario fa-

cesse residenza in Pieve di Cadore, e che non si portasse altrove a rendere giustizia; a tale scopo nel 1476 il Consiglio deliberò che si compisse la casa del Vicario, dove egli abitava insieme colla sua famiglia, se ne aveva. I Vicarî secondo una legge del Consiglio del 1566, non potevano fare i mercanti nè direttamente nè a mezzo d'altre persone. Secondo una deliberazione del 1601 il Vicario doveva sedere, cioè trovarsi in ufficio a render ragione a quelli che venivano a lui, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabbato la mattina a terza, cioè alle nove circa; e alla sera a ore 20 cioè alle 4 circa. Secondo una legge del 1617 il Vicario non poteva partir dal paese senza previa notizia de' Sindaci. Secondo un'altra del 1675 non poteva esser eletto vicario, chi non avesse l'età di 40 anni e non avesse esercitato un reggimento, cioè non avesse avuto qualche consimile incarico in altro luogo.

Le leggi adunque che riguardavano il Vicario erano precise e scrupolose, e ben a ragione, trattandosi d'un personaggio così importante e del capo civile della contrada. Pene severe erano stabilite anche contro coloro che dicessero ingiuria al Vicario (V. cap. LVIII delle *Provvisioni e Correttioni*). Perciò si trova che nel 1590 fu posta una taglia di L. 1000 su colui che scrisse il libello contro il vicario Guido Casoni di Serravalle.

De' Vicarî, come de' Capitani, ve ne furono di buoni, di valenti e di mediocri.

Da Giovanni Vendramelli, che fu il primo sotto i Veneti, ad Antonio Palatini, che fu l'ultimo, si contano 189 Vicarî, calcolando anche le doppie elezioni.

Di questi, Udine ne diede al Cadore 25, Belluno 17, Serravalle 16, Treviso 12, Feltre 12, Venezia 9, Padova 7, Bassano 6, Verona 2, Ceneda 4, Tolmezzo 5, Oderzo 5, Conegliano 5, Castelfranco 2, Asolo 4, Mel 3, Brugnara 2, Aviano 2, Valmareno 3, Marostica, Prata, Portogruaro, Collalto, Lendinara, Belgrado, Caorle, Venzone, S. Vito del Tagliamento, Vicenza, Bergamo e Salò 1 ciascuna. Il Cadore non ebbe che 24 Vicarî de' suoi; o 25 se si vuol far entrare anche l'Alessandrini del 1647.

Fino al 1723 i Vicarî sono tutti forestieri, cioè non cadorini. De' non cadorini meritano una particolare menzione Taddeo Bovolini di Asolo, Giacomo de Lusa di Feltre, Giovanni Nicolò Villabruna di Feltre, Filippo Almerico di Castelfranco, Giuseppe Rossi di Udine, Guido Casoni di Serravalle, Leone Pontisio di Udine;

tra i cadorini Giacomo Sampieri, Ercole Antonio Sampieri, Taddeo Jacobi e Antonio Palatini.

II. Cronologia.

La cronologia de' Vicarî del Cadore fino alla dedizione del 1420 non può essere che imperfetta. Registrerò tuttavia i nomi finora conosciuti, apponendovi la data del documento in cui il loro nome è comparso e le date probabili della durata di ciascuno, ed escludendo dalla lista i nomi molto discutibili di Ottone da Resinego e di Azone d'Ampezzo, che non oso ancora chiamare Vicarî. La cronologia de' Vicarî dal 1420 al 1497 è completa, e desunta dagli atti della Comunità; soltanto v'è qualche incertezza di data, di che mi piace avvertire i lettori.

1. *Vicarî sotto i Caminesi.*

Ardengo o Udirigo o Ulderico de Ardengis	1313-1314
Regemperto de Braida	1326
Migliorino de Arponi di Treviso	1332
Bertolino de Cantelli di Parma	1336

2. *Vicarî sotto i duchi boemi o bavari.*

Paolo, il primo *Vicarius Cadubrii*	1337
Guglielmo Zambello (Giovanbello) di Serravalle	1345

3. *Vicarî sotto i Patriarchi.*

Pietro da Vissago di Serravalle	1347-1350
Rinaldo della Porta di Vicenza	1350-1368
Morando di Serravalle	1368
Lodovico Biscoffi di Sacile	1373-1381
Leone da Treviso	1381-1382
Martino da Prata	1387-1394
Giorgio da Maniago	1398-1409
Nicolò de Romagno vicevicario (di Feltre)	1401
Giovanni Vendramelli	1420

4. *Vicarî sotto la Repubblica Veneta nominati dal Consiglio di Cadore.*

1	Giovanni Vendramelli (1)	1420-1422
2	Guido di Alano (2)	1422-1424
3	Pietro de Vivenzi di Verona (3)	1425-1427
4	Giacomo della Rovere di Treviso (4)	1427-1428
5	Cristoforo di Serravalle	1428-1430
6	Matteo Pietro Rossa di Venezia (5)	1430-1436
7	Giacomo Gaetano di Marostica (6)	1437-1439
8	Cristoforo di Serravalle	1439-1443
9	Lodovico Bertone di Treviso (7)	1444-1446
10	Bonifacio da Prata (8)	1446-1448
11	Giovanni Vittore Borgasio di Feltre	1448-1452
12	Galeazzo Miari di Belluno	1452-1455
13	Giovanni Vittore Borgasio di Feltre (9)	1455-1459
14	Giovanni Stabile di Monte Cassano (10)	1461-1464
15	Severino di Borgo Zucco di Padova (11)	1465-1469
16	Francesco Filittini di Udine	1469-1471
17	Marco di Portogruaro	1471-1473

(1) Fu l'ultimo vicario sotto i Patriarchi e il primo sotto i Veneti. Finito il suo tempo voleva essere confermato, ma il Consiglio si oppose; ed egli si allontanò senza poter avere nè certificato di buon servigio, nè le sue suppellettili (V. Ciani, p. II, pag. 64). Ebbe per vicevicario un Antonio Alessandrini.

(2) Il Consiglio nella seduta del 7 Gennaio 1423 deliberò *quod Manfredus de Collalto sit per alium annum Capitaneus et Guido de Alano Vicarius.* Egli sarebbe quindi il primo vicario eletto dal Consiglio di Cadore, nominato nel 1422. Alano è comune del distretto di Feltre.

(3) Nel 1408 era stato vicario in Belluno, dove si era domiciliato; fu riconfermato nel 1426.

(4) Con una erudita lettera ringraziò il Consiglio per la sua elezione.

(5) Come si vede, dev'essere stato riconfermato più volte e una dopo l'altra.

(6) Lo si trova nel 3 Settembre 1436; era ancora l'8 Maggio 1439.

(7) Nel 1420 fu vicario in Belluno.

(8) Prata è comune del distretto di Pordenone, prov. di Udine.

(9) Il Borgasio fu il primo vicario eletto per due anni, secondo la ducale 5 Settembre 1458. Cioè, riconfermato nel 1458, sarebbe uscito d'ufficio insieme col capitano Francesco Nani nel 1459. È il medesimo che era stato vicario dal 1448-52.

(10) Era un prepotente, un intrigante violatore della legge, perciò il Consiglio cadorino gli mosse querela.

(11) Borgo Zucco è nome che dura ancora ad una contrada di Padova.

18 Giacomo d' Udine 1473-1474
19 Girolamo Ponte di Udine 1474-1475
20 Girolamo Peretti di Bassano 1475-1476
21 Francesco Vergiolese o Verzellese di Padova (1) 1476-1479
22 Giovanni da Bergamo 1479-1481
23 Marco da Portogruaro (2) 1481-1485
24 Niccolò Casoni di Serravalle 1485-1487
25 Nicolò d' Aviano 1487-1488
26 Agostino Novali di Treviso 1488-1491
27 Antonio Miari di Belluno 1491-1493
28 Niccolò Casoni di Serravalle (3) 1493-1494
29 Alberto di Castel Cucco di Treviso 1494-1496
30 Taddeo Bovolini di Asolo 1496-1497
31 Pier Antonio di Montereale di Oderzo (4) 1497-1498
32 Gaspare d' Aviano 1498-1500
33 Gaspare de Novello di Bassano (5) 1500-1502
34 Gio. Antonio Sorassi di Treviso 1502-1504
35 Agostino Montona di Treviso 1504-1506
36 Aurelio Rolandello (Orlandino?) di Treviso 1506-1508
37 Giacomo De Lusa di Feltre (6) 1508-1513
38 Lodovico Basso di Verona 1513-1516
39 Ortensio Regini di Oderzo (7) 1516-1517
40 Cristoforo Capuano di Collalto 1517-1520
41 Libanoro Miari di Belluno 1521-1522
42 Giambattista Lazzari di Belluno 1522-1524
43 Girolamo Alpago di Belluno 1524-1526
44 Carlo Pagani di Belluno 1526-1528
45 Giovan Nicolò Villabruna di Feltre (8) 1528-1529

(1) Un intrigante, col quale il Consiglio ebbe lunga contesa.

(2) È lo stesso che fu vicario dieci anni prima.

(3) Nominato una seconda volta, rinunziò prima di terminare. Allora si elessero un dopo l'altro, Giovanni Testa, veneziano, e Nicolo D'Aviano, ma ricusarono.

(4) Questi e il suo predecessore furono eletti, prima di finire in Cadore, giudici di Treviso.

(5) Ricusarono Pietro del Getto di Treviso e Pier Ant. di Montereale.

(6) Ricusò, e fu eletto Giacomo Villabruna di Feltre.

(7) Giureconsulto chiarissimo, assessore della Repubblica in tutte le città d' Italia.

(8) Celeberrimo giureconsulto, a cui è posta una lapide nella chiesa della Madonna degli Angeli in Feltre. Rinunciò.

46	Odorico Piloni di Belluno	1529-1531
47	Paolo Da Ponte di Belluno	1531-1533
48	Francesco Galli di Bassano	1533-1535
49	Ottavio Florio di Udine (1)	1535-1536
50	Pietro Bregadin di Ceneda	1536-1539
51	Alessandro Graziani di Ceneda	1539-1540
52	Girolamo Cesana di Serravalle	1540-1541
53	Giambattista Facino di Feltre	1541-1544
54	Filippo Almerico di Castelfranco (2)	1544-1546
55	Bartolommeo Furlan di Venezia	1546-1547
56	Giambattista Arrigoni di Conegliano	1547-1548
57	Luca de Augusti di Padova	1548-1549
58	Francesco Guerra di Treviso	1549-1552
59	Camillo Grini di Belluno	1552-1554
60	Carlo Pagani di Belluno	1554-1557
61	Adriano Polician di Udine	1557-1559
62	Francesco Guerra di Treviso (3)	1559-1560
63	Giambattista Cadola di Belluno	1560-1562
64	Antonio Verzori di Belgrado (4)	1562-1564
65	Vincenzo Melchiori di Oderzo	1564-1567
66	Giuseppe Rossi di Udine (5)	1567-1569
67	Agostino Angelini di Venezia	1569-1571
68	Servilio Treo di Udine (6)	1571-1572
69	Daniele Fabio di Brugnara (7)	1572-1574
70	Giambattista Cadola di Belluno	1574-1577
71	Antonio Verzori di Belgrado (8)	1577-1580
72	Antonio Meriani di Udine	1580-1582
73	Pompeo Prampero di Udine	1582-1584
74	Gian Enrico Rigoni da Brugnara	1584-1585
75	Giacomo Apollonio di Bassano	1585-1586
76	Pompeo Prampero di Udine	1586-1588

(1) Nel 1535 era stato eletto Camillo Lamberti di Venezia, ma si assentò.

(2) Assai dotto. Riordinò nel 1545 lo Statuto.

(3) Il suddetto che ricusò, dopo forse aver per qualche mese sostenuto l'ufficio.

(4) Licenziato non so perchè.

(5) Scrisse molti utili commentarî e postille legali sopra lo Statuto; e fu rimunerato di 12 scudi d'oro.

(6) Rifiutò.

(7) Dopo il Fabio era stato eletto Giorgio Piloni, ma rifiutò.

(8) Non si capisce perchè, se licenziato nel 1562, fosse poi rieletto.

77	Guido Casoni di Serravalle (1)	1588-1590
78	Andrea Roncalli di Udine	1590-1592
79	Ottimo Bertoldi di Cividale (di Belluno)	1592-
80	Bortolo Bellomaris (?) (2)	1592-1594
81	Giacomo Apollonio di Bassano (3)	1594-1595
82	Andrea Roncalli di Udine (4)	1595-1597
83	Sebastiano Glara di Padova	1597-1599
84	Andrea Vitelli di Belluno	1599-1601
85	Aureliano Savoia di Asolo	1601-1603
86	Gregorio Sarmede di Serravalle (5)	1603-1605
87	Matteo Piasentini di Castelfranco (6)	1605-1606
88	Eusebio Caimo di Udine	1606-1607
89	Tomaso Porta di Udine (7)	1607-1608
90	Giuseppe Tambosio di Feltre	1608-1610
91	Domenico Falce di Feltre	1610-1611
92	Giovanni Argenta di Feltre	1611-1613
93	Lucrezio Raccola di Serravalle	1613-1616
94	Augusto Treo di Udine	1616-1618
95	Giusto Barbuglio di Mel	1618-1619
96	Sigismondo Brandolini di Val di Mareno	1619-1621
97	Francesco Codroipo di Conegliano	1621-1622
98	Vittore Butta di Belluno	1622-1623
99	Ottavio Sanfiori di Serravalle (8)	1623-1624

(1) Di lui così parla il cadorino Toldo Costantini nel suo poema *Il Giudizio estremo*, c. XVIII, strofa 47:

O Guido de' Cason', nunzio di Clio
E d' Aganippe eterna gloria e onore.

E nelle note alla stessa stanza dice: « Veramente la poesia lirica si è elevata al sommo della gloria colle odi scritte dalla penna immortale del cav. Casoni, il quale oltre che gran poeta, fu eccellentissimo oratore e celebre giureconsulto (V. *Advoc. Diz.* alla voce *Casoni Guido*).

(2) Consta da carta trovata in Nebbiù, che nel Settembre 1592 egli era vicario. Vorrebbe dire che il Bertoldi abbia tosto, per morte o rinunzia o licenziamento, cessato.

(3) Il suddetto.

(4) Il suddetto.

(5) D'accordo col capitano Cosazzo diede al Principe sinistre informazioni contro la Comunità, e levò lettere dall'Avogador per non essere sindacato.

(6) Fu eletto per due anni, e, non avendoli compiuti, si riservò di compierli in altro tempo.

(7) Fu regalato d'un bacile d'argento per la visita fatta al confine cogli arciducali.

(8) Fu fatto cittadino cadorino il 14 Aprile 1626.

100	Pietro de Matteaccio	1624-1625
101	Sigismondo Brandolini (1)	1625-1627
102	Simone Zonta di Venezia (2)	1627-1629
103	Francesco Codroipo di Conegliano	1629-1631
104	Vittore Falce di Feltre (3)	1631-1633
105	Bernardino Arrigoni di Serravalle	1633-1635
106	Girolamo Aldovini di Feltre	1635-1637
107	Pier Paolo Ardovini di Venezia	1637-1640
108	Leon Pontisio d'Udine (4)	1640-1642
109	Giambattista Raccola di Serravalle	1642-1644
110	Giovanni Cricco di Feltre	1644-1646
111	Nicolò Angeli di Mel	1646-1647
112	Nicolò Alessandrini (5)	1647-1648
113	. . . . . Arrigoni di Serravalle (6)	1648-1650
114	Carlo Benegia di Valmareno	1650-1652
115	Domenico Del Giudice di Conegliano	1652-1654
116	Raffaello Trissino di Vicenza	1654-1656
117	Paolo Beltrame di Treviso	1656-1658
118	Francesco Negroni di Venezia	1658-1660
119	. . . . . . Del Giudice di Conegliano (7)	1660-1662
120	Paolo Gervasi di Belluno	1662-1664
121	Gianfrancesco Bertuni di Tolmezzo	1664-1666
122	Pietro Paolo Locatelli di Udine	1666-1668
123	Matteo Manzoni di S. Vito del Friuli	1668-1670
124	Giulio Blocco di Udine	1670-1672
125	Girolamo Filomena di Serravalle	1672-1674
126	Gian Francesco Locatelli di Udine	1674-1676
127	Bonaventura Peretti di Udine	1676-1678
128	Daniel Fabrici di Udine	1678-1680
129	Giacomo Zuanelli di Salò (8)	1680-1682

(1) Il suddetto.

(2) Giambattista Porta non accettò e fu eletto il Zonta.

(3) Furono eletti, un dopo l'altro, Giuseppe Antonini di Tolmezzo e Giacinto Casoni di Serravalle, ma non accettarono.

(4) Scrisse un libro delle cose più notabili del Cadore, e pose la sua firma alle copie di molti privilegi fatte da D. Matteo Barnabò di Valle.

(5) Veramente è vicevicario, e pare per un anno solo.

(6) Ignoto il nome. Che sia l'Arrigoni del 1633-35?

(7) Che sia il suddetto o altro di quella famiglia?

(8) Contro di costui vien decretata la retenzione dal Magistrato della sanità, in causa dell'arresto da lui ordinato di certo Andrea Zes, venuto senza la

130	Bonaventura Peretti (1)	1682-1684
131	Ottaviano Varottari di Venezia	1684-1686
132	Giuseppe Janesi di Tolmezzo	1686-1688
133	Carlo Antonio Costa di Bassano	1688-1690
134	Giovanni Cesana di Asolo	1690-1692
135	Giangiacomo Arrigoni di Serravalle	1692-1694
136	Ottaviano Varottari (2)	1694-1696
137	Marco Quintavalle di Caorle	1696-1698
138	Giovanni Cesana (3)	1698-1700
139	Matteo Bellini Costantini di Padova	1700-1702
140	Giovanni Fanzio di Udine	1702-1705
141	Giacomo Janesi di Tolmezzo	1705-1707
142	Ettore Tron di Treviso	1707-1709
143	Giovanni Corso di Oderzo	1709-1710
144	Antonio Gentilini di Oderzo (4)	1710-1713
145	Ettore Tron (5)	1713-1715
146	Girolamo Stefanuzzi di Venzone (6)	1715-1717
147	Francesco Antonio Janesi di Tolmezzo	1717-1719
148	Niccolò Alpruni di Udine	1719-1721
149	Ottavio Busi di Moriago	1721-1723
150	Giacomo Sanzonio di Venezia	1723-1725
151	Gaspare Valmassoni di Domegge (7)	1725-1727
152	Gian Carlo Galeazzi di Valle	1727-1728
153	Giacomo Sampieri di Pieve di Cadore (8)	1728-1730
154	Francesco Sabbatini di Udine	1730-1732

fede (passaporto) al confine, indi fuggito e ucciso il 22 Settembre 1680 da Giampaolo Costantini.

(1) Il suddetto.

(2) Il suddetto.

(3) Il suddetto.

(4) Morì in Cadore, e finì il reggimento Giambattista Gentilini, suo zio.

(5) Il suddetto.

(6) Era stato eletto Aldighiero Aldighieri, veneziano, e ricusò.

(7) È il primo vicario del Cadore, cadorino; ma forse era già cadorino Nicolò Alessandrini del 1647. Quinci innanzi troveremo quasi tutti cadorini i vicarî.

(8) Prestò giuramento il dì 4 Luglio 1728 e, nella seduta del Consiglio tenutasi il 14, disse brevi, energiche, significanti parole. Terminò in Luglio del 1730 con soddisfazione di tutti; in questa occasione diede al nuovo vicario, al capitano, ai Consoli ed amici uno splendido rinfresco. Fu premiato dal Consiglio con ducati 100. Fu rieletto dieci anni dopo (v. num. 163) (dalla Cronaca Barnabò pubblicata per nozze Specher-Coletti).

155 Gaspare Valmassoni 1732-1734
156 Francesco Antonio Janesi di Tolmezzo 1734-1736
157 Sebastiano Lioni di Ceneda 1736-1738
158 Gian Carlo Galeazzi di Valle (1) 1738-1740
159 Giambattista Barnabò di Valle 1740-1742
160 Giulio Cesare Boreatti di Udine 1742-1744
161 Gian Carlo Galeazzi (2) 1744-1746
162 Giambattista Barnabò (3) 1746-1748
163 Giacomo Sampieri (4) 1748-1749
164 Girolamo Fabris Aldovini di Feltre 1749-1750
165 Giandomenico Martini di Padova (5) 1750-1752
166 Pellegrino Defendi di Mel 1752-1754
167 Antonio Zogno di Padova 1754-1756
168 Giulio Pagani di Belluno 1756-1758
169 Ercole Antonio Sampieri di Pieve (6) 1758-1760
170 Giov. Antonio Lotti di Ceneda 1760-1762
171 Antonio Pellizzarolli-Vecellio di S. Stefano (7) 1762-1764
172 Ercole Ant. Sampieri 1764-1766
173 Giovanni Gaiotti di Serravalle 1766-1768
174 Ercole Sampieri 1768-1770
175 Antonio Pellizzarolli-Vecellio (8) 1770-1772
176 Giovanni Gaiotti (9) 1772-1774
177 Francesco Galeazzi di Valle 1774-1776
178 Ercole Sampieri 1776-1778
179 Giacomo Dotto di Serravalle 1778-1780
180 Giuseppe Antonio Costantini di Valle 1780-1782

(1) Era de' Galeazzi del Carmine.

(2) Il suddetto.

(3) Il suddetto.

(4) Oriundo d'una famiglia di S. Pietro nel Comelico, che, trasferitasi poi a Pieve, diede uomini valenti nelle dottrine legali, che illustrarono la patria negl'impieghi civili. Sotto il Sampieri nacque lite tra la Comunità e i laureati del Cadore a causa d'una deliberazione del Consiglio, la quale escludeva dal Vicariato quelli tra i paesani che esercitassero l'avvocatura. Si finì con un accordo.

(5) Fu vicario per 3 mesi, poi vi rinunziò perchè sordo.

(6) Sampietro o Sampieri figlio del suddetto Giacomo.

(7) La famiglia Pellizzarolli di S. Stefano del Comelico s'imparentò con quella di Tiziano l'oratore, per parte del matrimonio della figlia di quest'ultimo con un membro di quella.

(8) Il suddetto.

(9) Il suddetto.

181	Antonio Palatini di Pieve di Cadore	1782-1784
182	Ercole Sampieri	1784-1786
183	Taddeo Jacobi di Pieve di Cadore (1)	1786-1788
184	Antonio Palatini	1788-1790
185	Giuseppe Ant. Costantini	1790-1792
186	Ercole Sampieri (2)	1792-1794
187	Paolo Cattaneo di Lendinara	1794-1796
188	Antonio Palatini	1796-

(1) Nato il 14 Febbraio 1753, eletto vicario nell'età di soli 33 anni. Vissuto in un'epoca tristissima, giovò molto col suo sapere alla patria (V. *Da Pelmo a Peralba*, 1875, pag. 151 di A. Ronzon).

(2) Questo Ercole Sampieri, come si vede, fu per ben cinque volte rieletto vicario; cosa che non toccò a nessun altro.

(Estratto dall'Archivio Veneto (Serie II), Tomo XXVIII, Parte I. — 1884)